Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 22/06/2021

FATTO

La ricorrente afferma di essere intestataria di n. 5 Buoni Fruttiferi Postali. Lamenta, in particolare, che recatasi presso l'intermediario per il rimborso dei titoli, le veniva corrisposto un importo minore per il periodo dal 1° al 20° anno di rendimento e nessun importo per il periodo dal 21° al 30° anno, diversamente da come indicato sul retro dei sopraelencati buoni fruttiferi.
Dunque, rappresenta che sul retro dei buoni ove è presente la griglia dei rendimenti "originali" della serie O, sarebbe evidente la presenza del timbro sovrimpresso con la dicitura serie P/O e l'indicazione di scaglioni di rendimento più bassi rispetto alla serie O in relazione al periodo dal 1° fino al 20° anno. Peraltro, dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 13 giugno 1986, l'intermediario resistente avrebbe dovuto emettere buoni della serie Q e non quelli della serie O e P. Tale circostanza, avrebbe di certo fuorviato la volontà del risparmiatore nella sottoscrizione dei suddetti buoni ai quali andrebbe riconosciuto, per i primi 20 anni i tassi originariamente previsti dalla serie O.
Inoltre, al momento del rimborso dei Buoni, l'odierna ricorrente non si è vista corrispondere i rendimenti per il periodo dal 21° anno fino al 31 dicembre del 30° anno successivo alla emissione, secondo l'importo previsto ed indicato nel retro dei suddetti buoni fruttiferi. Tanto perché la mancata apposizione del timbro con i nuovi tassi di rendimento dal ventesimo al trentesimo anno comporterebbe l'obbligo di rimborso, soprattutto per i BFP

sottoscritti dopo l'emanazione del Dm 13 giugno 1986 (cfr BFP L. 1.000.000-Serie P-O n.000649 del 3.07.1986; BFP L. 1.000.000-Serie P-O n.000650 del 3.07.1986).
Alla luce delle precedenti considerazioni si rivolge pertanto chiedendo di accertare il proprio diritto alla corretta liquidazione dei buoni in questione.
Nel merito del ricorso, nel ritenere le pretese avversarie del tutto infondate, l'intermediario sottolinea che i Buoni in ricorso, appartengono a tutti gli effetti alle serie O e P/O le quali, come noto, hanno visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. 13/06/1986 concernente la "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio". Il suddetto D.M. pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986 ed istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q", all' art. 6 decreta specificatamente quanto segue: "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto per i buoni della serie «Q» ".
In particolare, la presente materia è regolata dal D.P.R. 156/1973, il quale sancisce espressamente il principio secondo cui le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro reso unitamente al Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, quale è appunto il succitato Decreto adottato nel 1986. L'art 153 del D.P.R del 1973 prevede espressamente che in presenza di esigenze di mercato, ovvero necessità di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse possa essere modificato anche durante il corso dell'anno, avendo tali variazioni effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da cui se ne presume pertanto la conoscenza da parte dei soggetti beneficiari.
Tale cornice normativa depone evidentemente nel senso della eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo, ovvero la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore dei buoni
postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto dalla sopravvenienza di atti normativi, ciò costituendo nella specie un'integrazione extratestuale del rapporto. In tal senso, si è pronunciata altresì la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 27809/2005.
I buoni non hanno pertanto il requisito della letteralità e sottostanno alle norme imperative ed inderogabili che li regolano, anche in difetto di espresso richiamo nei documenti cartacei. Ciò secondo il meccanismo delineato dagli artt, 1339 e 1418 c.c. di sostituzione di diritto di norme imperative rispetto a preesistenti pattuizioni contrattuali eventualmente divergenti, in questo caso
stampigliate sulla materialità del titolo.
Lo stesso Arbitro Bancario Finanziario, recependo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, ha più volte ribadito che il regolamento contrattuale originariamente convenuto fra le parti al momento della emissione del titolo, possa essere legittimamente "eterointegrato" sulla base delle variazioni del tasso di interesse disposte con successivo decreto del Ministro del Tesoro.
Le Sezioni Unite con la pronuncia 13979/2007 hanno infatti enunciato la legittimità di una modifica delle condizioni del contratto, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, mediante
decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo.
Conclusivamente, la resistente ritiene legittimo il proprio operato dovendosi considerare i buoni fruttiferi oggetto di controversia, a tutti gli effetti, buoni della Serie Q.

Ciò premesso, chiede al Collegio di dichiarare il ricorso irricevibile o inammissibile, ovvero di rigettarlo, attesa la piena osservanza della normativa applicabile.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di cinque buoni fruttiferi postali, emessi tra il 1984 ed il 1986, in relazione ai quali il ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi.
Il Collegio preliminarmente valuta come non suscettibili di accoglimento le eccezioni sollevate dal resistente e sopra descritte fondate sull'asserita incompetenza ratione temporis e ratione materiae dell'ABF.
Al riguardo mette conto richiamare quanto già statuito, nel senso del riconoscimento della competenza temporale e per materia dell'ABF, dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5676 dell'8 novembre 2013, con riguardo a controversie cui è riconducibile anche quella qui in esame. Si tratta, infatti, di una posizione pienamente consolidatasi nella giurisprudenza di questo Arbitro e che non si ritiene di disattendere.
In ordine alla eccezione di incompetenza per materia, il Collegio di Coord. rileva: "L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione […]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".

Quanto all'eccezione di incompetenza temporale, nella stessa pronuncia si afferma che là dove, come nel caso qui in esame, entra "in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici", rileva la data in cui è insorta la controversia. Anche sotto questo profilo, va dunque pienamente riconosciuta la piena competenza dell'ABF.
Nel merito, il ricorso appare suscettibile di essere accolto soltanto in parte.
Il Collegio ritiene in limine di dover individuare le caratteristiche documentali dei titoli in oggetto onde poter procedere ad una valutazione coerente con le stesse.
Orbene, relativamente ai n.5 buoni prodotti dal ricorrente, mette conto distinguere i due della serie Q/P emessi nel luglio 1986 dagli altri tre, ovvero quello della serie O emesso nell'aprile del 1984 e i due della serie P/O sottoscritti nel mese di giugno del 1985.
Per i primi occorre osservare che si tratta di titoli emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, utilizzando un modulo oggetto di due successive correzioni sul lato frontale: la prima correzione ha per oggetto la serie "O" convertita in serie "P" e la seconda la conversione in serie "Q/P" sebbene scarsamente leggibile.
Sul lato posteriore dei titoli, risultano due timbri correttivi sovrapposti riportanti i rendimenti dei buoni. Il primo timbro con la dicitura "serie Q/P" (più leggibile rispetto alla correzione sul lato frontale) e l'indicazione dei tassi relativi ai primi quattro scaglioni temporali; un ulteriore timbro sovrapposto con la dicitura "serie P/O" sempre relativo ai medesimi scaglioni temporali. Orbene, questo Arbitro ritiene di confermare, al riguardo, il proprio orientamento elaborato con specifico riferimento a casi con presenza di plurimi timbri secondo cui "L'apposizione dei due timbri sul retro dei buoni e, specificamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, manifesta inequivocabilmente l'esclusione delle condizioni stampate sul retro e la sottoposizione del buono fruttifero alle condizioni economiche di cui al timbro apposto fino al ventesimo anno come serie Q/P. (v. Collegio di Napoli, decisione n. 26410 del 17/12/2019).
Si tratta, dunque, di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo dei titoli con indicazione di rendimenti più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale.
La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già ha aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013,) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n, 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".
Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".
Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte dei titoli risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia indicante i rendimenti) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dalla parte resistente (previsti per i BFP appartenenti alla serie Q), relativa però solo al rendimento fino al 20° anno.
Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo ai due titoli di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole indicato nella predetta tabella. La domanda attorea, per quanto concerne i buoni in esame, appare pertanto meritevole di accoglimento.
Con riguardo, invece, al buono della serie O emesso nell'aprile del 1984 e ai due della serie P/O sottoscritti nel mese di giugno del 1985, si tratta di titoli emessi anteriormente al D.M. del 1986 modificativo dei tassi di rendimento. Quindi, per i motivi sora illustrati, non può che convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti al sottoscrittore possa subire variazioni nel corso del rapporto – come in effetti accaduto in relazione a siffatti titoli - per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto. Il che impedisce di accogliere la domanda del ricorrente avente ad oggetto siffatti altri buoni.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta – limitatamente ai buoni della serie Q/P, emessi successivamente al D.M. 13 giugno 1986 - il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO